



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (TO) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

C.F./P. IVA 00529840019

Proposta n.: 1639

DIREZIONE FINANZE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 507 / 2026

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE STABILI PER L'ANNO 2026 RELATIVO AL PERSONALE DIPENDENTE - CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 23/02/2026.

LA DIRIGENTE DI DIREZIONE

PREMESSO che:

- il d.lgs. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;
- in data 23.02.2026 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2022/2024.

RICHIAMATI:

- l'art. 79, comma 7, del CCNL 2019/2021 che dispone "Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo";
- l'art. 58 del CCNL 2022/2024 "fondo risorse decentrate: integrazione alla disciplina dei precedenti CCNL".

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 12/03/2026, ai sensi dell'art. 8, c. 2, del CCNL 23/02/2026, è stata costituita la delegazione trattante.

PRESO ATTO che il CCNL 23/02/2026 introduce novità riguardo alla costituzione, contemplate in particolare all'art. 58 e che, per il resto, conferma le regole già contenute nell'art. 79 del CCNL 16/11/2022.

DATO ATTO pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021, come integrato dall'art. 58 del CCNL 2022-2024 e risultano suddivise in:

- A. RISORSE STABILI (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «certezza, stabilità e continuità» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B. RISORSE VARIABILI (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

DATO ATTO che le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

ART. 79 CCNL 2019-2021:

→ comma 1 lettera a):

- IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1);
- Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;

→ comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;

→ comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;

→ comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

→ comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione.

ART. 58 CCNL 2022-2024:

→ comma 1: aumento dello 0,14% monte salari 2021 annualità 2026.

DATO ATTO altresì che, le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario.

DATO ATTO che le risorse variabili sono integrate, ai sensi dell'art 58 del CCNL 23/02/2026, di un importo una tantum pari allo 0,14% del monte salari dell'anno 2021, per gli anni 2024 e 2025.

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 che prevede che “il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicem-

bre 2018”.

RILEVATO che tale adeguamento andrà calcolato sulla base dei dati occupazionali contenuti nella programmazione triennale dei fabbisogni 2026-2028 confluita nel PIAO e verrà, pertanto, calcolato successivamente.

VISTO l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”*

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, anche per l'anno 2026, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016. one del personale in servizio;

DATO ATTO che si provvederà successivamente alle verifica del limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, adeguato secondo la disciplina prevista dall'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019.

RITENUTO, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per la Parte Stabile dell'anno 2026 come segue:

PARTE STABILE

— Art. 79, comma 1:

- **lettera a):**

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per € 623.626,00;
- risorse stabili (art. 67, comma 2):

lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall'01/01/2019, per un importo complessivo di € 21.133,00;

lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € 12.692,00;

lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni ad personam non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità - € 29.076,00 aggiunte alla personale cessato nel corso dell'anno 2026 per € 1.815,00 per un totale di € 30.891,00;

lett. d) somme riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 165/2001 € 1.145,00;

lett. e) importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza;

lett. g) importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi del lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziati - € 27.000,00;

- **lettera b):** € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018, per un importo complessivo di € 21.970,00;
 - **lettera c):** incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
 - **lettera d):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio al 01/01/2021 per € 22.768,00;
- art. 79, comma 1-bis, differenziale stipendiale, calcolato dalla data della riclassificazione del personale (01/04/2023), tra B3 e B1 pari ad € 17.436,00 e tra D3 e D1 pari ad € 17.194,00 totale € 34.630,00;
 - art. 58, comma 1, del CCNL 23/02/2026 quota anno 2026: € 9.458,00.
 - riduzione per indennità di comparto conglobata di cui all'art. 60, comma 5, del CCNL 23/02/2026 per € 30.358,00

PRESO ATTO che, ai fini dell'incremento di cui all'art. 58, comma 1, del CCNL 23.02/2026 il monte salari relativo ai dipendenti:

- per l'anno 2021 ammonta a € 6.755.772,00;

- pertanto, l'incremento del fondo relativo al 0,14% è pari a € 28.374, 00, di cui € 9.458 per l'anno 2026 ed € 18.916,00 per gli anni 2024 e 2025.

ATTESO che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2026, parte stabile, ammonta ad € 774.955,00.

PRESO ATTO che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2026, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti.

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale con deliberazione n. 215 del 29/01/2026 con la quale ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2026/2028 che contiene il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza, contenente la programmazione triennale dei fabbisogni di personale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 192 del 17/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 394 del 30/12/2025 con la quale è stato adottato il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2026-2028, assegnando ai Dirigenti parte del Bilancio (budget) e delle risorse umane e strumentali, ai sensi dell'articolo 169 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 23/04/2026 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2025.

RICHIAMATI:

- gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 267/2000;
- l'art. 3 della legge n. 241/1990

VISTO il decreto sindacale n. 4 del 01/04/2025 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Finanze e Organizzazione alla dr.ssa Tiziana Cargnino.

L'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Direzione, ai sensi dell'articolo 107 comma 3, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell'articolo 24 dello Statuto co-

munale.

Con l'adozione del presente provvedimento si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

DETERMINA

- di richiamare la premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di costituire, ai sensi degli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022 integrati dall'art. 58, CCNL 23 febbraio 2026, il fondo risorse decentrate-parte stabile anno 2026, approvando l'allegato schema di costituzione quantificato in euro € 774.955,00 quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la costituzione del fondo, parte stabile, tiene conto della decurtazione permanente, a decorrere dall'anno 2026, pari ad € 30.358,00, a seguito del conglobamento di quota parte dell'indennità di comparto nello stipendio tabellare, ai sensi dell'art. 60 del CCNL 23/02/2026;
- di dare atto che le risorse a carico del bilancio destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 16 del CCNL 2022-2024 per il personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 23/02/2026 ammontano a Euro 236.000,00, oltre agli oneri riflessi ed all'IRAP, nel rispetto del limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, complessivamente inteso e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 79, comma 6, del CCNL 16/11/2022, di cui almeno il 15% sarà riservata all'indennità di risultato, nel rispetto dell'art. 16, comma 4, del CCNL 23/02/2026 e da erogare in base ai criteri definiti in sede di contrattazione integrativa;
- di dare atto che si provvederà successivamente alla verifica del limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, adeguato secondo la disciplina prevista dall'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019;
- di dare atto che la suddetta somma risulta stanziata e impegnata ai sensi dell'art. 183 del TUEL nei capitoli di bilancio relativi alle spese di personale anno 2026 ed è distribuita su tutte le missioni e i programmi, coerentemente all'assegnazione delle risorse umane disposta con i provvedimenti dell'organo di governo;
- di demandare a successivo atto la determinazione delle risorse variabili a seguito della formulazione degli indirizzi da parte della Giunta comunale;
- di trasmettere la presente alle OO.SS. e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione;
- di inviare la presente determinazione di costituzione del Fondo al Collegio dei Revisori dei conti;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni ad opera del D.Lgs. n. 97/2016.

SZ/vf

Rivoli, 04/05/2026

La Dirigente
CARGNINO TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

FONDO 2026

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2026 CCNL 2019/2021 – 2022-2024

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018	623.626,00
Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA/ ASSEGNI AD PERSONAM - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C)	30.891,00
RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D)	1.145,00
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E) - OBBLIGHI DI LEGGE	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E) - SCELTE DEGLI ENTI	
IMPORTO PER MINORI ONERI RIDUZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA F) - SOLO REGIONI	
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G)	27.000,00
ARMONIZZAZIONE RETRIBUZIONI DIPENDENTI DELLE PROVINCE - ART. 1 COMMA 800 L. 205/2017	
Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2019/2021	
INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. 79 COMMA 1 LETT. C) NUOVE ASSUNZIONI ART. 33 D.L. n. 34/2018	
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	59.036,00
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 -DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	21.133,00
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	12.692,00
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79 COMMA 1	
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) - 84,50 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2018	21.970,00
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 79 COMMA 1 LETTERA D)	22.768,00
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 BIS - DIFFERENZIALI D3 E B3	34.630,00
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2022/2024 - ART. 58 comma 1	
INCREMENTO DELLO 0,14% MONTE SALARI 2021 ANNUALITÀ 2026	9.458,00
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	122.651,00
DECURTAZIONE PER CONGLOBAMENTO QUOTE INDENNITA' DI COMPARTO NEGLI STIPENDI (dal 1 gennaio 2026 – art 60 CCNL 2022-2024)	30.358,00
TOTALE RISORSE STABILI	774.955,00